



CISL
LOMBARDIA





STATUTO E REGOLAMENTO

USR CISL
LOMBARDIA 2023

INDICE

STATUTO USR CISL LOMBARDIA

8 PREAMBOLO

- 8 Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche (Statuto confederale)

11 PARTE I - Norme generali costitutive

- 11 Capitolo I - Principi e finalità
16 Capitolo II - Diritti e doveri degli iscritti

17 PARTE II - Norme generali sugli organismi dell'Unione Sindacale Regionale

- 17 Capitolo III - Il Consiglio generale
18 Capitolo IV - Il Collegio dei Sindaci Revisori
20 Capitolo V - Il Collegio dei Proviviri dell'Usr
25 Capitolo VI - Rotazioni e limiti di età
26 Capitolo VII - Incompatibilità
27 Capitolo VIII - Eleggibilità e cooptazioni

29 PARTE III - Gli organismi dell'Usr Lombardia

- 29 Capitolo IX - Definizione degli organismi
29 Capitolo X - Il Congresso dell'Usr
31 Capitolo XI - Il Consiglio Generale Regionale
34 Capitolo XII - Il Comitato esecutivo dell'Usr
35 Capitolo XIII - La Segreteria dell'Usr

37 PARTE IV - Le Articolazioni Regionali

- 37 Capitolo XIV - Le Strutture sindacali regionali
37 Capitolo XV - Il Coordinamento

39	PARTE V - I Servizi e gli Enti
39	Capitolo XVI - Attività dei Servizi
39	Capitolo XVII - Attività, responsabilità
41	PARTE VI - Gestioni straordinarie, Finanze e Patrimonio
41	Capitolo XVIII - Il Commissariamento “ad acta”
41	Capitolo XIX - La reggenza
42	Capitolo XX - Contribuzione e tesseramento
42	Capitolo XXI - Patrimonio
45	PARTE VII - Modifiche Statutarie
45	Capitolo XXII - Procedure per le modifiche statutarie
46	Capitolo XXIII - Adeguamenti statutari
46	Capitolo XXIV - Norme generali
47	REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO USR CISL LOMBARDIA
48	PARTE I - Norme di comportamento relative agli iscritti e ai dirigenti
48	Capitolo I - Iscrizione e tesseramento
51	Capitolo II - Le incompatibilità funzionali
60	Capitolo III - Le designazioni dei rappresentanti Cisl
62	PARTE II - Norme generali sul funzionamento degli organismi dirigenti
62	Capitolo IV - Validità delle sedute e votazioni
65	Capitolo V - Dimissioni dagli organi
66	Capitolo VI - Modalità di svolgimento delle riunioni

- 67 | Capitolo VII - Il Collegio dei Proviviri
- 73 | PARTE III - Norme sugli organismi dell'Unione sindacale regionale**
- 73 | Capitolo VIII - Il Congresso
- 74 | Capitolo IX - Il Consiglio generale
- 80 | Capitolo X - Il Comitato esecutivo
- 82 | PARTE IV - Le articolazioni dell'Unione sindacale regionale**
- 82 | Capitolo XI - L'Unione Sindacale regionale, le Unioni Sindacali territoriali e le Federazioni Sindacali Regionali
- 84 | Capitolo XII - Poteri e Funzioni delle strutture
- 88 | Capitolo XIII - Gli Enti, le Associazioni e le Società della CISL
- 90 | PARTE V - Norme sulla gestione delle risorse e del patrimonio**
- 90 | Capitolo XIV - Responsabilità e competenze
- 92 | Capitolo XV - Bilanci e regole amministrative
- 95 | PARTE VI - Attività ispettive**
- 95 | Capitolo XVI - Ispezioni
- 96 | PARTE VII - Adeguamenti statutari e regolamentari**
- 96 | Capitolo XVII - Obblighi di adeguamento

STATUTO USR CISL LOMBARDIA

*Modifiche approvate dal XIX Congresso Confederale - Roma
25/28 maggio 2022, recepite nel Consiglio Generale USR CISL
Lombardia - Milano 1° marzo 2023.*

PREAMBOLO

Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche (Statuto confederale)

I

Le forze sindacali, resesi libere e indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperienza unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola organizzazione.

II

La nuova organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che, convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ideologiche, vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del Paese.

III

La nuova organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità e il rispetto della persona umana come condizione primaria di una vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, e alla sua libera scelta;

2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organismi che determinano gli indirizzi della politica economica del paese;
4. diritto alla garanzia e alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
5. diritto all'assistenza e alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisce stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo e ogni evenienza della vita;
6. diritto della costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche e al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa di interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'ammissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica e miranti esclusivamente alla



- difesa degli interessi dei lavoratori ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori e in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della nazione;
 3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della mano d'opera;
 4. promuovere con ogni mezzo, e anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della nazione;
 5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
 6. stabilire e intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri Paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale e alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950

PARTE I

Norme generali costitutive

Capitolo I

Principi e finalità

Articolo 1

E' costituita l'Unione Sindacale Regionale (USR Cisl) della Lombardia con sede in Milano.

Articolo 2

L'Unione Sindacale Regionale, quale articolazione della Confederazione, si richiama e si ispira, nella sua azione, a una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza a una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi Società e Stato.

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell'organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbano permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici e una

ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono:

- sul piano interno, mediante:
 - a. la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'unità produttiva e dalla loro immissione nella proprietà dei mezzi di produzione;
 - b. la partecipazione dei lavoratori alla programmazione e al controllo dell'attività economica;
 - c. l'attuazione di radicali riforme atte all'utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse del Paese;
- sul piano internazionale, mediante:
 - a. la solidarietà internazionale dei sindacati lavoratori liberi e democratici;
 - b. l'unificazione economica dei mercati come premessa dell'unificazione politica degli Stati.

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico; afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione; intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l'assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi e ai partiti.

Essa afferma che l'accoglimento del sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una crescente e inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del

lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche del lavoratore e della sua famiglia e la loro elevazione morale, culturale e sociale, dall'entrata nel mondo del lavoro alla quiescenza, quale che sia la sua posizione contrattuale o pensionistica e a promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si basino su una sola necessaria condizione: l'adesione libera e spontanea dei lavoratori all'organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa a utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, dall'altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e della loro completa emancipazione.

Sviluppando, in Lombardia, la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, l'Usr Cisl assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

Articolo 3

La Unione sindacale regionale, esplica sul piano territoriale, per quanto le compete nell'ambito delle scelte confederali, le funzioni che l'art. 3 dello Statuto confederale assegna alla Confederazione.

In particolare:



- contribuisce a fissare gli indirizzi fondamentali confederali di politica sindacale, economica, salariale e organizzativa;
- contribuisce all'implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto e la tutela dell'ambiente;
- definisce gli obiettivi di politica sindacale regionale e promuove, coordina e controlla la loro attuazione ai vari livelli;
- rappresenta l'organizzazione di fronte agli organismi regionali del pubblico potere;
- esercita l'azione di coordinamento e di collegamento regionale tra le Federazioni di categoria e tra le Unioni sindacali territoriali;
- programma e gestisce la formazione dei quadri;
- designa gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assiste nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categorie e le strutture territoriali nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
- promuove, sostiene e coordina nella visione pluralistica della società lombarda, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore e il pensionato nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- realizza, in rapporto con le Ust ed Fsr per i propri iscritti e i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, formativi, di orientamento e avviamento al lavoro ecc.);
- promuove e produce direttamente o tramite le proprie strutture

l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste e periodici al fine di informare i propri iscritti e la opinione pubblica sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;

- rappresenta le Federazioni regionali di categoria, o su richiesta delle medesime, ovvero quando si tratti di questioni di interesse generale:
 - a. dinanzi ai pubblici poteri e alle varie istituzioni;
 - b. dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;
 - c. dinanzi alle istituzioni e organizzazioni internazionali;
- promuove, coordina e controlla, ai vari livelli, l'attuazione degli indirizzi regionali e confederali;
- regola i rapporti tra organismi orizzontali e organismi verticali e ne dirime i conflitti;
- promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata.

Realizza i necessari interventi:

- sulle strutture di categoria in caso di mancato rispetto delle decisioni degli organismi regionali e delle norme contenute nel presente statuto;
- sulle Unioni territoriali per i motivi di cui sopra, in caso di gravi violazioni dello Statuto regionale, di mancato rispetto delle decisioni degli organismi confederali e di violazione delle norme contributive confederali.

L'Unione sindacale regionale può altresì stabilire patti associativi con le modalità di cui all'art. 4 dello Statuto confederale.

Capitolo II

Diritti e doveri degli iscritti

(vedi articoli 1, 2, 3, e 4 del Regolamento)

Articolo 4

L'iscrizione alla Cisl deve costituire espressione di una scelta libera e individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità.

Gli iscritti alla Cisl hanno diritto a partecipare all'elaborazione delle linee di politica sindacale, a eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro e i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, a essere tutelati nei propri diritti contrattuali e a usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto a essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e a esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, e in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto e a operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari e a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II

Norme generali sugli Organismi dell'Unione Sindacale Regionale

Capitolo III

Il Consiglio generale

(vedi articoli 20, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del Regolamento)

Articolo 5

Il Consiglio generale è formato da componenti eletti dal congresso, da componenti di diritto e designati.

Il regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni di cui al successivo art. 19 e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista in regolamento per la categoria dei pensionati nei Consigli generali delle strutture confederali, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Articolo 6

Il Consiglio generale, prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera sulla base delle esigenze

di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto e al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Capitolo IV

Il Collegio dei Sindaci Revisori

(vedi articoli 49, 57 e 62 del Regolamento)

Articolo 7

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo dell'Usr e adempie alle proprie funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio generale regionale e del Comitato esecutivo con voto consultivo, tramite il proprio presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo dell'Unione regionale e degli Enti Cisl; risponde della propria azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dal congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Laddove non sussistano candidati non eletti il Consiglio generale provvede all'integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Allorquando la vacanza riguarda il presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organismi deliberanti delle strutture controllate e degli Enti e Istituti controllati.

E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione e/o confederali.

Il Collegio dei Sindaci Usl provvede al controllo amministrativo anche degli Enti e delle Associazioni della Cisl regionale, salvo una diversa composizione per gli stessi Enti e delle Associazioni che consegua a disposizioni di legge o amministrative.

Capitolo V

Il Collegio dei Probiviri dell'Usr

*(vedi articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30,
49, 60 e 63 del Regolamento)*

Articolo 8

Il Collegio regionale dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

L'attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso ha il compito di decidere, previa adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che dirimere le controversie, i conflitti fra i soci e gli organismi a vari livelli, nei limiti e nelle procedure stabiliti dallo Statuto confederale, dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti.

Il Collegio regionale dei Probiviri è competente per tutti i casi, esclusi quelli che riguardano il Segretario generale Usr e i conflitti interni alle singole categorie, in quanto questi sono riservati, dall'art. 11 dello Statuto confederale, rispettivamente: al Collegio dei Probiviri confederale e ai Collegi dei Probiviri delle Federazioni nazionali.

Contro la deliberazione del Collegio regionale decide in seconda e ultima istanza il Collegio confederale, il quale è competente a decidere anche in caso di inerzia del Collegio regionale, secondo le procedure previste nel regolamento confederale.

Articolo 9

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti eletti dal congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono 3 preferenze.

Risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni e altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

In assenza di candidati non eletti il Consiglio generale provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio generale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Il Consiglio generale approva apposito regolamento di funzionamento a cui dovrà uniformarsi il Collegio.

Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio, il Consiglio generale ha l'obbligo di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti alla organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante tale periodo, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo presidente.

I Probiviri non possono far parte di organismi deliberanti. E' incompatibile anche la carica di probiviro di un organismo con quella di probiviro di un altro organismo.

Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio, viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato e autonomo capitolo di bilancio.

Articolo 10

Il Collegio emette:

- a. ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b. lodi decisorie del merito delle controversie.

I lodi dei Collegi debbono essere motivati.

Il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle parti e assumono immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

Il Collegio dei Probiviri dell'Usr, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio, previa adeguata motivazione. Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso

entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Articolo 11

Il Collegio dei Probiviri è competente a irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci. Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con decadenza da eventuali cariche ricoperte;
- la destituzione dalle eventuali cariche ricoperte;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'organizzazione al termine del periodo di sospensione.

Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall'Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Articolo 12

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la segreteria confederale, le segreterie delle federazioni nazionali e regionali di categoria e quelle di Unione sindacale regionale per i rispettivi livelli di competenza sentiti il sindacato territoriale e la Unione sindacale territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dagli articoli 10, 11, 12, 13, 14, e dal Regolamento di attuazione.

Articolo 13

Quando le Segreterie di categoria e/o Confederali nell'ambito della specifica competenza territoriale sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

Capitolo VI
Rotazioni e limiti di età
(vedi articoli 12 e 64 del Regolamento)

Articolo 14

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti di USR, UST, di Federazione di categoria Regionale e Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui ai capitoli IV e V del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

Capitolo VII Incompatibilità

(vedi articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regolamento)

Articolo 15

Per affermare l'assoluta autonomia della Cisl nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle Associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive ed esecutive, di Sindaco e di Probiviro a livello regionale e di responsabile di Ente Cisl (in quanto componenti il Consiglio Generale) a qualsiasi livello, e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità previste nel Capitolo II – Le Incompatibilità Funzionali del Regolamento.

Il Comitato esecutivo, sentita la Segreteria Confederale, è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi a livello regionale non derivanti da designazione sindacale.

Articolo 16

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui all'art. 12 e di quanto previsto dal Regolamento gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Capitolo VIII

Eleggibilità e cooptazioni

(vedi articoli 4, 20, 21 e 22 del Regolamento)

Articolo 17

I soci con requisiti previsti dalla Statuto e dal Regolamento, possono accedere alle cariche direttive dell'Unione sindacale regionale alla sola condizione di avere un'anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni salvo per quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

Articolo 18

Qualora un membro di diritto del Consiglio generale regionale venga eletto componente la Segreteria regionale e opti per quest'ultima carica, rimarrà membro del Consiglio regionale, anche se cessa per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario regionale.

I componenti di diritto del Consiglio generale, se eletti Segretari Usr, vengono sostituiti dalle strutture che li hanno espressi.

Articolo 19

I Consigli generali, i Comitanti direttivi e gli organismi similari comunque denominati dell'Usr, delle Ust e delle diverse articolazioni delle Fsr, hanno facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi dei Sindacati territoriali di categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.



Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore a un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa al 20%.

La Federazione nazionale pensionati designa in ogni Comitato direttivo o Consiglio generale di corrispondente livello un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

PARTE III

Gli Organismi dell'Usr Lombardia

Capitolo IX

Definizione degli organismi

Articolo 20

Sono organismi dell'Unione sindacale regionale:

- a. il Congresso regionale;
- b. il Consiglio generale regionale;
- c. il Comitato esecutivo regionale;
- d. la Segreteria;
- e. il Collegio dei Sindaci;
- f. il Collegio dei Probiviri.

Capitolo X

Il Congresso dell'Usr

(vedi articoli 35, e 37 del Regolamento)

Articolo 21

Il Congresso regionale è l'organismo massimo deliberante dell'Unione sindacale regionale.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in concomitanza al Congresso confederale, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a. dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;

- b. da 1/3 dei Soci, i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni territoriali di categoria e le Unioni sindacali territoriali che sono responsabili dell'autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Articolo 22

Il Congresso regionale è costituito dai delegati eletti dai congressi delle Federazioni regionali di categoria e delle Unioni territoriali della Regione, nel numero stabilito dai coefficienti previsti dal regolamento congressuale fissato dall'Usr.

I delegati delle Federazioni regionali e delle Unioni territoriali rappresentano rispettivamente il 50% dei tesserati.

Partecipano inoltre, col solo diritto di parola, in quanto non delegati, i componenti del Consiglio regionale uscente e subentranti a qualsiasi titolo.

I Regolamenti di attuazione dello Statuto (Unione sindacale regionale, Federazioni sindacali regionali e Unioni sindacali territoriali) dettano le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione nazionale pensionati.

Partecipano al Congresso regionale con propri delegati le Federazioni regionali di categoria e le Unioni sindacali territoriali che sono in regola con il tesseramento.

Articolo 23

L'ordine del giorno del Congresso regionale è fissato dal Consiglio generale regionale su proposta della Segreteria regionale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 24

Il Congresso regionale fissa:

- a. l'indirizzo generale dell'Unione sindacale regionale;
- b. elegge a scrutinio segreto i delegati al Congresso confederale;
- c. elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio generale regionale;
- d. elegge i componenti il Collegio dei Sindaci;
- e. elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- f. esamina ed approva le proposte di modifica dello Statuto dell'Usr, secondo le modalità previste dall'art. 42.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei voti) a eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata, nel presente Statuto.

Capitolo XI

Il Consiglio generale regionale

Articolo 25

Il Consiglio generale è l'organo deliberante dell'Usr tra un congresso e l'altro; esso si riunisce almeno quattro volte l'anno e ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale e organizzativa sulla base delle deliberazioni del congresso.

Il Consiglio generale regionale elegge nel suo seno con votazioni separate:

1. il Segretario generale;
2. l'eventuale Segretario generale aggiunto;

3. i componenti di Segreteria;
4. il Comitato esecutivo

Al Consiglio generale spetta il compito di:

- a. convocare il Congresso, in sessione ordinaria in concomitanza al Congresso confederale e il Congresso in sessione straordinaria;
- b. esaminare e approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria regionale sottoporrà al Congresso, nonché approvare lo schema del regolamento congressuale;
- c. emanare il regolamento di attuazione dello Statuto regionale, in armonia con le disposizioni confederali;
- d. eleggere i rappresentanti dell'Usr in seno al Consiglio generale confederale;
- e. costituire le Unioni sindacali territoriali e decidere i confini geografici delle stesse, cui debbono corrispondere i sindacati territoriali di categoria. Le decisioni relative alla costituzione e ai confini delle Ust devono essere assunte a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Eventuali diversi assetti dei Sindacati territoriali di categoria devono essere decisi di concerto tra l'Unione sindacale regionale e le Federazioni sindacali regionali sentite le Unioni sindacali territoriali e le Federazioni territoriali di categoria interessate.

Il regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato in prima istanza e può successivamente essere modificato dal Consiglio generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Articolo 26

Il Consiglio generale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta da un terzo dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo. In via eccezionale e in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria regionale.

Il Consiglio generale regionale elegge inoltre:

- i Presidenti regionali degli Enti Cisl;
- il Presidente del Collegio dei Sindaci;
- il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- nomina la responsabile del coordinamento femminile dell'Usr, su proposta della Segreteria regionale sentito il coordinamento femminile.

Articolo 27

Il Consiglio generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Capitolo XII
Il Comitato esecutivo dell'Usr
(vedi articoli 50, 51 e 52 del Regolamento)

Articolo 28

Il Comitato esecutivo, nell'ambito delle deliberazioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio generale:

- a. coordina le attività sindacali e organizzative di interesse regionale;
- b. delibera le azioni sindacali generali a livello regionale;
- c. nomina i rappresentanti sindacali negli Enti e commissioni di livello regionale;
- d. dirime i conflitti tra organismi nell'ambito della Regione;
- e. approva il bilancio dell'Unione sindacale regionale;
- f. ratifica i bilanci degli Enti e delle Associazioni Cisl, approva gli Statuti e la relazione morale degli Enti e delle Associazioni medesime;
- g. approva i bilanci preventivi annuali e consuntivi di competenza dell'Unione sindacale regionale;
- h. esamina, in apposita sessione annuale, l'andamento economico-finanziario di Enti, Associazioni o Società collaterali all'Usr, fermo restando quanto previsto in sede giuridica, per l'approvazione dei loro bilanci;
- i. emana il regolamento regionale per il trattamento economico e normativo degli operatori dell'Unione sindacale regionale;
- j. decide il commissariamento "ad acta" nei confronti delle Unioni sindacali territoriali, con le specificità previste dal successivo articolo 35.

Il Comitato esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposte del coordinamento femminile e per le pari opportunità.

Spetta al Comitato esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative del coordinamento donne e per le pari opportunità.

Il Comitato esecutivo si riunisce di norma ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria regionale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti dell'Esecutivo stesso.

Esso è presieduto dal Segretario generale regionale.

La composizione del Comitato esecutivo è definita nel regolamento di attuazione dello Statuto.

Capitolo XIII

La Segreteria dell'Usr

(vedi articoli 17, 19, 20, 33, 38 e 49 del Regolamento)

Articolo 29

La Segreteria regionale:

- a. rappresenta l'Usr (Unione sindacale regionale) nei confronti dei terzi delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'Usr stessa, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti;
- b. esegue le decisioni del Comitato esecutivo;
- c. assicura l'osservanza delle decisioni assunte dagli organismi regionali;
- d. predispose il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione sindacale regionale; illustra, al Comitato esecutivo,

- l'andamento economico-finanziario di Enti, Associazioni o Società collaterali all'Usr;
- e. provvede agli adempimenti delegati della Confederazione;
 - f. sovrintende al funzionamento degli uffici regionali;
 - g. predispone la relazione per il Congresso dell'Usr;
 - h. convoca il Comitato esecutivo e le costituite commissioni del Consiglio generale;
 - i. indica i presidenti e/o amministratori delle Società o Associazioni collaterali all'Usr, di propria competenza.

La Segreteria dell'Unione sindacale regionale è composta:

- dal Segretario generale;
- dall'eventuale Segretario generale aggiunto;
- da un numero di segretari stabilito secondo i criteri previsti dall'art. 53 del Regolamento di attuazione del presente Statuto.

La Segreteria regionale risponde collegialmente di fronte agli organismi deliberanti.

La Segreteria dell'Unione sindacale regionale è competente a decidere l'invio di un reggente nei confronti delle Unioni sindacali territoriali con le specificità previste dal successivo art. 36.

Articolo 30

Il Segretario generale regionale ha la rappresentanza legale dell'Unione sindacale regionale.

I Segretari lo coadiuvano nel coordinamento dei settori di attività regionale.

PARTE IV

Le Articolazioni Regionali

Capitolo XIV

Le Strutture sindacali regionali

(vedi articoli 53, 54, 55 e 56 del Regolamento)

Articolo 31

Fanno parte dell'Unione sindacale regionale le Federazioni regionali (Fsr) i cui organismi nazionali aderiscono alla Cisl; le Fsr sono quelle riportate all'art. 55 del Regolamento di attuazione.

L'Unione sindacale regionale si articola in Unioni sindacali territoriali (Ust); alle Unioni sindacali territoriali compete inoltre la specificazione e la realizzazione della politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa della Confederazione e dell'Usr.

Le Unioni sindacali territoriali possono articolarsi in sezioni zonali per esigenze di funzionalità.

Le sezioni zonali non costituiscono istanza congressuale.

Capitolo XV

Il Coordinamento

(vedi art. 65 regolamento)

Articolo 32

L'Usr è competente a coordinare l'azione organizzativa sindacale a livello regionale delle Federazioni di categoria e delle Ust.



A tale scopo essa solleciterà il più ampio confronto tra le varie strutture verticali ed orizzontali e favorirà il loro incontro attraverso periodiche riunioni settoriali o comunque intercategoriale al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione categoriale a livello regionale deve essere data preventiva informazione all'Usr. Alla stessa spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale a livello regionale.

Per le azioni sindacali che riguardano settori pubblici, servizi essenziali, servizi previdenziali e assistenziali e che debbono culminare in scioperi a livello regionale, deve essere obbligatoriamente sentito il preventivo parere della Segretaria regionale, la quale potrà sottoporre la questione all'esame del Comitato esecutivo.

PARTE V

I Servizi e gli Enti

Capitolo XVI

Attività dei Servizi

Articolo 33

Per assicurare agli iscritti e ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella Cisl, le Ust, con il coordinamento dell'Usr, costituiscono strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali.

Gli Enti, Associazioni e Società collaterali, attraverso le quali vengono erogate le attività dei servizi, redigono un proprio bilancio che verrà portato al Comitato esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente Statuto.

Con cadenza biennale potrà essere convocata la conferenza dei servizi in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto confederale.

Capitolo XVII

Attività, responsabilità

Articolo 34

Gli organismi regionali degli Enti sono tenuti periodicamente a informare la Segreteria regionale sull'attività svolta; spetta al Consiglio generale dell'Unione sindacale regionale nominare i presidenti regionali degli Enti nel numero e modalità previste dallo Statuto degli Enti stessi.



I presidenti regionali degli Enti sono tenuti, almeno annualmente, a fornire i bilanci sulla gestione al Comitato esecutivo dell'Unione sindacale regionale il quale, su proposta della Segreteria regionale, fissa gli indirizzi generali per l'azione da svolgere nel campo di attività degli Enti.

I responsabili regionali delle Società o Associazioni collaterali all'Usr sono tenuti, annualmente, a fornire i bilanci sulla gestione alla Segreteria Usr che relazionerà al Comitato esecutivo ai sensi dell'art. 28 del presente Statuto.

PARTE VI

Gestioni straordinarie, Finanze e Patrimonio

Capitolo XVIII

Il Commissariamento “ad acta”

Articolo 35

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto dell'Unione sindacale regionale anche su scelte fondamentali di politica economica, di violazione alle norme contributive, di grave inefficienza delle UST, il Comitato esecutivo dell'Unione sindacale regionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può disporre la nomina di un commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito di poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

Il Commissariamento “ad acta” da parte dell'Unione sindacale regionale nei confronti di un'Unione sindacale territoriale, potrà avvenire in conformità con quanto previsto dagli artt. 40, 41 e 42 dello Statuto confederale.

Capitolo XIX

La reggenza

Articolo 36

Allorché un organismo di Unione sindacale territoriale risulti carente di uno o più dirigenti ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sua sostituzione secondo le proprie procedure statutarie, può chiedere alla Segreteria

dell'Unione sindacale regionale di decidere che venga inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo e anche alla struttura di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo procedure statutarie e comunque d'intesa con l'Unione sindacale regionale.

Capitolo XX

Contribuzione e tesseramento

(vedi articoli 1, 2, 3, 4 e 60 del Regolamento)

Articolo 37

Le entrate ordinarie dell'Unione sindacale regionale sono costituite dalla quota parte della contribuzione fissata dal Consiglio generale confederale a norma dell'art. 44 dello Statuto confederale.

Capitolo XXI

Patrimonio

(vedi articoli 58, 60 e 62 del Regolamento)

Articolo 38

Il patrimonio dell'Unione sindacale regionale è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza regionale e da tutti i beni mobili e immobili ad essa pervenuti, per qualsiasi titolo o causa, e ovunque siano dislocati.

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le specifiche Società costituite per la gestione del patrimonio immobiliare hanno un autonomo bilancio secondo le norme di legge. La Segreteria illustrerà l'andamento economico-finanziario di dette Società nella sessione del Comitato esecutivo, come previsto dall'art. 28 del presente Statuto.

Articolo 39

L'Unione sindacale regionale risponde, di fronte a terzi e all'autorità giudiziaria, unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario generale regionale congiuntamente al Segretario regionale che può presiedere al settore relativo all'amministrazione.

Articolo 40

Le Organizzazioni sindacali categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque. Non potranno per qualsiasi titolo, causa o per il fatto di far parte dell'Usr, chiedere di essere sollevate dalle stesse.



Articolo 41

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dall'Unione sindacale regionale a favore delle organizzazioni categoriali o territoriali, o dei loro associati costituiscono normale attività ispettiva e di assistenza dell'Unione sindacale regionale senza assunzione di corresponsabilità.

PARTE VII

Modifiche Statutarie

Capitolo XXII

Procedure per le modifiche statutarie

Articolo 42

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso regionale:

- a. dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% più 1 dei delegati;
- b. dal Consiglio generale Usr a maggioranza di 2/3;
- c. dalle Federazioni regionali di categoria e dalle Unioni sindacali territoriali su delibera dei propri organismi direttivi presa a maggioranza dei 2/3 dei loro componenti.

Tali proposte devono essere inviate alla Segreteria regionale almeno 40 giorni prima della data di effettuazione del Congresso.

Sul merito delle proposte, sulla loro presentazione al Congresso regionale decide il Consiglio regionale a maggioranza di 2/3. A tale scopo la Segreteria regionale convocherà il Consiglio regionale entro i 15 giorni precedenti il Congresso.

Vengono proposte al Congresso le modifiche approvate dal Consiglio generale, su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio generale porterà il proprio parere al congresso.

Il Congresso dell'Usr Cisl Lombardia si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XXIII

Adeguamenti statutari

(vedi articoli 63 e 65 del Regolamento)

Articolo 43

Le Federazioni regionali di categoria e le Unioni sindacali territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere ad adeguare ad esse i propri statuti.

Gli adeguamenti allo Statuto Confederale e al Regolamento di attuazione devono essere assunti nella prima sessione dei Consigli Generali di tutte le strutture da convocare dopo la celebrazione del Congresso Confederale.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio regionale dei Proviviri.

Capitolo XXIV

Norme generali

Articolo 44

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del Regolamento confederale.

Le norme in contrasto con quelle dello Statuto confederale sono nulle.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO USR CISL
LOMBARDIA**

*Regolamento di attuazione dello Statuto USR CISL Lombardia
(Approvato dal Consiglio Generale USR Cisl Lombardia del
1° marzo 2023).*

PARTE I

Norme di comportamento relative agli iscritti e ai Dirigenti

Capitolo I

Iscrizione e tesseramento

(Vedi articoli 4, 11, 17, 33 e 37 dello Statuto)

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (da qui in poi CISL) deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato Territoriale di Federazione di Categoria competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto Confederale, la Segreteria del sindacato Territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale di Categoria, che decide, in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 2

L'iscrizione alla CISL va fatta alla Categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività. In caso di più attività o sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto.



I lavoratori in quiescenza si iscrivono alla Categoria dei pensionati.

Laddove gli stessi dovessero continuare a svolgere una attività produttiva si iscrivono nella Categoria dei lavoratori attivi di appartenenza.

I lavoratori dipendenti e i collaboratori dell'Unione Sindacale Regionale possono iscriversi in qualsiasi Categoria e territorio della Lombardia, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione poiché, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.

I Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di Categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 L300/70 e all'art. 3 D.Lgs 564/96.

Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa.

A tale fine il programma per la gestione on-line delle iscritte e degli iscritti, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei servizi.

Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo.



Articolo 3

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e del versamento dei relativi contributi.

All'iscritto sarà consegnata la tessera card di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'Unione Sindacale Regionale (da qui in poi USR) i soci espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo/Consiglio Generale del Sindacato Territoriale di Categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo/Consiglio Generale medesimo e ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Unione Sindacale Territoriale.

I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato Direttivo/Consiglio Generale della Federazione di Categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione.

La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo Direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.



Capitolo II

Le incompatibilità funzionali

(Vedi articoli 15 e 16 dello Statuto)

Articolo 5

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli artt. 2 e 3 dello Statuto USR, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite, le seguenti “incompatibilità funzionali”:

- a. Incarichi di Governo, Giunta Regionale, provinciale, Associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati;
- b. Candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative Nazionali, Regionali, provinciali, Associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali. Per i livelli istituzionali sub-comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche Sindacali saranno definiti nel presente Regolamento;
- c. Incarichi esecutivi e direttivi Nazionali, Regionali, provinciali, Associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche, Associazioni che svolgono attività interferenti con quella Sindacale.

Restano valide tutte le altre incompatibilità previste dal presente Regolamento, nonché le competenze a deliberarle stabilite dal Regolamento stesso.



Articolo 6

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto si intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad organismi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli artt. 17 dello Statuto e 7, 8 e 9 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 25 del presente Regolamento.

Articolo 7

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria la carica di:

- a. Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto di USR;
- b. componente di Segreteria USR;
- c. Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto di UST;
- d. componente di Segreteria di UST.

Con decorrenza dal XVIII Congresso Confederale Nazionale, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di I affiliazione con gli incarichi di Segreteria di II affiliazione, per le Federazioni di Categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria Confederale ad ogni livello le cariche di:

1. componente delle Segreterie di Categoria Regionale di I e II affiliazione con più di 6 mila iscritti;
2. componente di Segreteria di Categoria Territoriale di I e II affiliazione con più di mille iscritti.



Le cariche di Segreteria Regionale sono incompatibili con quelle di responsabili degli Enti CISL a qualsiasi livello.

Le cariche di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di Segretario USR sono incompatibili con le cariche di Segretario di UST, di FSR e di FST.

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 9 vengono di seguito definiti gli Enti, Associazioni e Società collaterali alla CISL.

Sono Enti collaterali alla CISL quelli promossi dalla stessa organizzazione ed i cui organismi Dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla CISL (INAS).

Sono Associazioni collaterali alla CISL (SICET - BIBLIOLAVORO) le Associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di Categoria, dell'USR o delle UST, e le Associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre Organizzazioni e/o Associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le Associazioni costituite assieme alle altre Organizzazioni Sindacali Confederali e/o in forma paritetica con le Associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi Sindacali che li prevedano, nonché le associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM - ISCOS - ANOLF - ANTEAS).



Sono Società collaterali alla CISL, le Società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di Categoria, dell'USR o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle Società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite per i fini di cui al precedente comma su iniziativa dell'Organizzazione e i cui soci siano, a maggioranza dei 4/5, Dirigenti della Organizzazione.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le Associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie e/o regolamentari.

Articolo 9

Sono inoltre incompatibili gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di segreteria con:

- a. Gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di Enti, Associazioni o Società non collaterali alla CISL, comprese le Società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il Dirigente Sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione;
- b. gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di Enti, Associazioni o Società, collaterali alla CISL;

- c. gli incarichi in ogni altro tipo di fondazione, inclusa di origine bancaria fatte salve le ipotesi di compatibilità espressamente previste dalla successiva lettera b) del presente articolo;
- d. gli incarichi assunti in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, incontro domanda e offerta di lavoro, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro.

Sono compatibili gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di segreteria con:

- a. gli incarichi in Enti di origine contrattuale, ivi compresi gli Enti Bilaterali, e in Enti o Società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza Sindacale;
- b. gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche;
- c. gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di Enti e gli incarichi assunti all'interno di Associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente artico, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di segreteria di struttura Confederale o Categoriale.



Articolo 10

In presenza di specifico e motivato ricorso la Segreteria USR sottopone al giudizio politico del Consiglio Generale USR l'identificazione delle Associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL.

Il Consiglio Generale USR indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Articolo 11

Chi viene eletto a cariche Sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola, con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Ferma restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove il dirigente abbia assunto incarichi in Associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica. Tale opzione deve avvenire con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, pena la decadenza dalla carica Sindacale.

Il Comitato Esecutivo dell'USR e delle UST ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto o assuma incarichi di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento, deve esercitare l'opzione



con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica Sindacale. Fino all'esercizio dell'opzione il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

Il Dirigente Sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 9 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica Sindacale.

Il candidato alle cariche istituzionali di cui al precedente art. 5 - lettere a, b, c, del presente Regolamento, decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e presente Regolamento, i Dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 15 dello Statuto USR decadono dalle cariche Sindacali.

I soci dimissionari o decaduti ai sensi del citato art. 15 dello Statuto USR e dell'art. 5 del presente Regolamento possono essere rieletti a cariche Sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a. Dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello Territoriale;
- b. Dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello Regionale;
- c. Dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al Regionale.



Articolo 12

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione.

I componenti delle Segreterie di Categoria e dei livelli Confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età a condizione che non siano titolari di pensione.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi, non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione Nazionale pensionati a tutti i livelli.

Le decadenze, nei casi contemplati dal presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei Dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della CISL.

Spetta alle Segreterie Regionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria Regionale Confederale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al comma 5 del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale dell'Unione Sindacale Territoriale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario Generale



dell'Unione Sindacale Regionale, gli adempimenti previsti nel comma 6 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Confederale.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 dello Statuto USR, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria, si stabilisce che per i Segretari Generali e aggiunti di USR/UST, di Federazione di categoria Regionale e Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e Confederale, il periodo massimo è di 3 mandati (12 anni). Il Dirigente Sindacale, a qualsiasi livello di Federazione e Confederale, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di I e II affiliazione di una Federazione di Categoria pluricomposta. Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale a qualsiasi livello Confederale o di Federazione, non potrà essere rieletto nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Analogamente, ai fini dell'applicazione dell'art. 14 comma 2 dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di 3 mandati (12 anni).



Capitolo III

Le designazioni dei rappresentanti CISL

(Vedi articolo 3 e 28 dello Statuto)

Articolo 14

I Comitati esecutivi ai vari livelli (Unione Sindacale Regionale, Unione Sindacale Territoriale, di Federazione Regionale e Territoriale di Categoria) sono competenti a designare i rappresentanti dell'Organizzazione in Enti, Associazioni e/o Società esterne all'organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'art. 9 e l'esigenza di assicurare:

- a. La piena autonomia del sindacato;
- b. Il più alto grado di rappresentatività, competenza e professionalità;
- c. La massima funzionalità degli organismi Sindacali.

Articolo 15

Coloro che sono investiti di rappresentanza Sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria competente in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi di interesse dell'Organizzazione Sindacale.

Le Segreterie relazioneranno al Comitato Esecutivo competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 16

Le designazioni dei rappresentanti, di cui all'art. 14 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato



Esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del designando anche alla stregua dei parametri fissati dallo stesso art. 14 del presente Regolamento.

La accertata sussistenza di incompatibilità comporta la nullità automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Nella rappresentanza della CISL negli Enti previdenziali, Territoriali, Regionali e Nazionali, sarà garantita la presenza di un rappresentante della Fnp.

Per le rappresentanze di natura Categoriale, fermo restando il diritto dell'organo di Categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alla Segreteria Confederale competente per territorio che può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari Confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali del designato.

Articolo 17

Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione Sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale nei Regolamenti Economici (dirigenti e operatori).



PARTE II

Norme generali sul funzionamento degli organismi Dirigenti

Capitolo IV

Validità delle sedute e votazioni

(Vedi articoli 5, 25, 28, 29, 8 e 42 dello Statuto)

Articolo 18

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 19

Le votazioni degli organismi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.

Le proposte di presidenza della Società CAF (Sicil S.r.l.), le Presidenze degli Enti e comunque tutte le altre nomine e designazioni, avvengono per alzata di mano.

Articolo 20

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettrice/elettore può esprimere al massimo tanti voti quante/i sono le/i candidate/i.



Tutte/i le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli Statuti e relativi Regolamenti senza presentazione di formali candidature.

La/Il Segretario/o Generale e le/i componenti l'organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

- a. Unioni Sindacali Territoriali, tre componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- b. Unione Sindacale Territoriale coincidente con l'Area Metropolitana e con un numero di iscritte/i superiore a 70mila e Unioni Territoriali Sindacali con un numero di iscritte/i superiore a 100.000, fino a quattro componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti a operatrici/ Operatori politiche/politici, anche di zona, della UST;
- c. Unione Sindacale Regionale, con un numero di iscritte/i superiore a 500mila, fino a cinque componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- d. Federazioni Territoriali di Categoria, tre componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- e. Federazioni Regionali di Categoria, tre componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. Per la FNP, fino a quattro componenti con numero di iscritte/i superiore a 180mila. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;



f. Federazioni Regionali di Categoria Regionalizzate o inter-Regionalizzate, da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Per le Federazioni di Categoria Regionali e Territoriali monocomposte interessate da processi di accorpamento da 3 a 5 componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni).

Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.

Nelle stesse strutture di Federazione di Categoria e Confederali a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla CISL superiore o pari al 20%, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati esecutivi od organismi similari, con il voto dei 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale/ Comitato Direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretaria/o Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle/degli elettrici/elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni, decadenza, pensionamento, decesso e quant'altro.



Per le elezioni dei Comitati esecutivi, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Articolo 21

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti.

A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

Capitolo V **Dimissioni dagli organismi**

Articolo 22

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità, decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria.



Capitolo VI

Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 23

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.

Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro, per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria Regionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, Dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché Operatori Regionali o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli componenti degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 24

Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria.

Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

I componenti degli organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.



Capitolo VII

Il Collegio dei Probiviri

(Vedi articoli 8, 9, 10, 11, 20 e 43 dello Statuto)

Articolo 25

I ricorsi al Collegio dei Probiviri, dell'Unione Sindacale Regionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione. I limiti di cui al primo comma, ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il termine di giorni 15, fissato dall'art. 10 dello Statuto Confederale per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

Il ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi dei Probiviri delle Federazioni Nazionali di Categoria e delle Unioni Sindacali Regionali, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

La presentazione del ricorso avviene a cura del ricorrente mediante raccomandata A/R oppure deposito dell'atto presso gli uffici del Collegio competente.



L'Ufficio rilascia al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente a norma dell'art. 28 del presente Regolamento, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia al ricorrente ed agli eventuali controinteressati. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricezione degli atti.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'art. 10 dello Statuto USR. A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio.

L'ordinanza individua i controinteressati a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione.

Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

Articolo 26

Il Collegio Confederale dei probiviri è competente a giudicare in prima e unica istanza sui conflitti di competenza tra i collegi e sulle controversie devolute ai collegi delle strutture sottoposte a gestione straordinaria, e nelle decisioni richieste a norma dell'art. 63, comma 2 del presente Regolamento.



Qualora le Federazioni Nazionali di Categoria e le Unioni Sindacali Regionali fossero prive del proprio Collegio dei Probiviri, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei Probiviri, al quale il ricorso deve essere inviato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione a cura della Segreteria della Federazione o dell'Unione competente, dandone contestualmente notizia all'interessato. Scaduto tale termine il ricorso può essere inoltrato direttamente dall'interessato.

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri dell'USR non si pronunci entro il termine di cui all'art. 25 del presente Regolamento, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei Probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria dell'Unione o della Federazione competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

Articolo 27

Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso sulla pronuncia di prima istanza, il Collegio Confederale dei probiviri deve decidere in merito.

In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei probiviri di prima istanza.

Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.

Il termine di 180 giorni di cui ai due comma precedenti resta sospeso dal 1 al 31 agosto di ciascun anno dalla data di celebrazione del Congresso Confederale alla data di insediamento del nuovo collegio, nonché nelle ipotesi previste dall'art. 9, comma 8, ultima parte, dello Statuto USR e in quelle di impossibilità di costituire il quorum funzionale del Collegio.



Articolo 28

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei Probiviri di cui all'art. 8 dello Statuto dell'USR si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti, fatto salvo il caso di cui all'art. 11, comma 3 dello Statuto Confederale.

La fase relativa alla decisione su eventuali conflitti di competenza sospende il decorso dei termini perentori del ricorso di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

Articolo 29

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'art. 25 del presente Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla stessa.

Articolo 30

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organi, sono di competenza dei Collegi delle organizzazioni verticali e orizzontali cui si riferiscono.

Il Collegio Confederale dei Probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei Probiviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.



Articolo 31

La convocazione del Collegio dei Probiviri è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Articolo 32

Nelle ipotesi previste dall'art. 11, comma 3, dello Statuto USR, la riapertura del procedimento può avvenire su richiesta di qualunque iscritto.

A tal fine il Collegio dei Probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito, delibera l'ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

Articolo 33

Nelle ipotesi previste dall'art. 10, comma 8, dello Statuto USR, il Collegio dei Probiviri deve adempiere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

A tal fine l'Organo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio competente per la ratifica.

Il Presidente di tale collegio convoca il Collegio entro le 96 ore successive.

Articolo 34

Nelle ipotesi previste dall'art. 16 dello Statuto Confederale la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.

Decorso tale termine qualunque iscritto può adire per



l'omessa denuncia, ai sensi dell'art. 16, comma 2 dello Statuto Confederale, il competente Collegio dei Probiviri per l'inizio dell'azione disciplinare.

In tale ipotesi il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla Segreteria competente l'inizio del procedimento.



PARTE III

Norme sugli organismi dell'Unione Sindacale Regionale

Capitolo VIII

Il Congresso

(Vedi articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 42 dello Statuto)

Articolo 35

Il Consiglio Generale, contestualmente alla convocazione del Congresso, emana il Regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di Regolamento del Congresso, fissando una partecipazione alle liste in proporzione alle/agli iscritte/i con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al 30% e un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under35, delegate/i immigrate/i.

Articolo 36

Ai Consigli generali delle USR-USI è affidata la convocazione dei congressi delle strutture orizzontali interessate da processi di accorpamento.

Articolo 37

La Federazione Regionale pensionati partecipa ai Congressi Confederali con un numero di delegati fino alla concorrenza del 25% della media di tutti gli iscritti alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.



Capitolo IX
Il Consiglio Generale
(Vedi articoli 20, 25, e 26 dello Statuto)

Articolo 38

Il Consiglio Generale Regionale è costituito:

- a. Da 1 componente in rappresentanza di ciascuna Federazione Regionale di Categoria di I e II affiliazione e di ciascuna Unione Sindacale Territoriale nella persona del dirigente Responsabile comunque denominato;
- b. Da 15 rappresentanti di Federazione Regionale di Categoria, di cui 10 eletti dal Consiglio Generale della Fnp. Il riparto dei 5 rappresentanti di competenza delle altre Federazioni Regionali è in proporzione alla media del numero degli iscritti ad ogni Categoria nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso;
- c. Da 13 rappresentanti le UST, in proporzione alla media del numero complessivo degli iscritti ad ogni UST nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso;
- d. Da 66 componenti eletti dal Congresso, di cui 10 candidati dalla Fnp; qualora risultasse eletto un numero inferiore a 10 il Consiglio Generale della Fnp avrà diritto a designare la quota mancante. Possono essere eletti tutti i soci della CISL tranne coloro che sono già componenti del Consiglio Generale a norma delle lettere a., b. e c. del presente articolo;
- e. Dalla rappresentante del Coordinamento femminile.

I rappresentanti di cui alle lettere b. e c. sono eletti dai rispettivi Consigli generali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.



Per quanto riguarda il punto d., va garantita una equilibrata presenza di genere, di immigrati, di giovani nelle liste, che tenga conto della presenza delle donne nelle rispettive realtà, in attuazione dell'art.35 del presente Regolamento.

In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti dal Congresso di cui alla lettera d., questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della Fnp.

In tal caso la Fnp avrà diritto a designare il membro subentrante.

Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la CISL di cui all'art. 3, ultimo comma, dello Statuto dell'Unione Sindacale Regionale e art. 44 dello Statuto Confederale; dai responsabili dell'Inas, del Caf, dello Ial, del Sicut, del Direttore di BiblioLavoro, nonché i Responsabili comunque denominati dalle Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (Adiconsum, Iscos, Anteas, Anolf).

Fanno inoltre parte del Consiglio Generale, con diritto di parola, i presidenti dei Comitati di vigilanza degli Enti previdenziali di estrazione CISL.

Articolo 39

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale di cui ai punti a., b. e c. del precedente art. 38, venga eletto componente la Segreteria USR, ed opti per quest'ultima carica, resterà nel Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario.



I componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 40

Il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 17% del totale dei componenti del Consiglio Generale dell'UST aventi diritto al voto, quando la media degli iscritti alla Federazione Territoriale dei pensionati, risulti pari o inferiore al 50% della media degli iscritti alla CISL, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Allorché la percentuale degli iscritti alla Fnp risulti superiore al 50% della media degli iscritti alla CISL, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso, il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 20% del totale dei componenti del Consiglio Generale dell'UST.

I rappresentanti delle Federazioni Territoriali dei pensionati nei Consigli Generali delle UST saranno eletti, per il 50% dai Comitati direttivi delle Fnp e per l'altro 50% dai Congressi di UST.

Qualora risultasse eletto nei Congressi delle UST un numero inferiore al 50%, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

Articolo 41

Il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 17% del totale dei componenti del Consiglio Generale Regionale, aventi diritto al voto, di cui il 50% eletti dal Comitato Direttivo della Fnp e l'altro 50% dal CongressoUSR.

Qualora risultasse eletto nel CongressoUSR un numero



inferiore al 50% la Fnp avrà diritto a designare la quota mancante.

Articolo 42

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 43

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall'art. 26 dello Statuto dell'USR e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria invia di norma 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Generale in una delle sue convocazioni annuali dovrà inserire nell'ordine del giorno una discussione sulla lettura di genere delle politiche dell'organizzazione.

La convocazione straordinaria prevista dal citato art. 26 dello Statuto dell'USR, è effettuata dalla Segreteria che è tenuta a provvedere entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).



Articolo 44

In apertura dei lavori di ogni sessione, si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici dell'USR.

Articolo 45

La Segreteria può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione.

Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chiede di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria ha la facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 46

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'art. 26 dello Statuto USR.

Alla Convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica Sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione



successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 47

Il Consiglio Generale può costituire Commissioni per trattare una o più materie specifiche, con funzioni istruttorie e preparatorie di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

La Segreteria propone al Consiglio Generale, che le nomina al suo interno, le Commissioni, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le stesse potranno esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria. Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di Dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Articolo 48

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato potestà decisionali alle Commissioni, le stesse adottano le relative determinazioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.



Articolo 49

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del “plenum” di tali organismi in sostituzione dei componenti vacanti.

Capitolo X

Il Comitato Esecutivo

(Vedi articoli 20 e 28 dello Statuto)

Articolo 50

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a. Dalla Segreteria Regionale;
- b. Dai componenti eletti dal Consiglio Generale nel numero fissato dal Consiglio stesso;
- c. Dalla Responsabile del Coordinamento femminile.

Al Comitato Esecutivo partecipano come invitati con diritto di parola i responsabili dell'INAS, del CAF, dello IAL, del SICET, di BiblioLavoro e il Coordinatore regionale degli Uffici Vertenze, nonché i responsabili comunque denominati delle Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzione (Adiconsum, Iscos, Ateas, Anolf).

Possono inoltre essere invitati al Comitato Esecutivo i rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la CISL di cui all'art. 3 ultimo comma dello Statuto dell'Unione Sindacale Regionale e artt. 4 e 44 dello Statuto Confederale.



Articolo 51

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non avvenga con esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte di 1/3 dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La Segreteria è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria trasmette, di regola, ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

Il Coordinamento donne e per le pari opportunità ha l'obbligo di relazionare al Comitato Esecutivo, e ove non esistente al Consiglio Generale, almeno una volta all'anno, sulle attività svolte e le proposte elaborate.

Articolo 52

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto.

In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Regionale delegato a ciò dal Segretario Generale.



PARTE IV

Le articolazioni dell'Unione Sindacale Regionale

Capitolo XI

L'Unione Sindacale Regionale, Le Unioni Sindacali Territoriali e le Federazioni Sindacali Regionali

(Vedi articoli 3, 19 e 31 dello Statuto)

Articolo 53

Le strutture orizzontali, prima di effettuare la convocazione degli organismi di cui all'ultimo comma dell'art. 38 dello Statuto Confederale, devono invitare gli organismi verticali competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione.

In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali.

Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto Confederale e federale o da delibere degli organismi orizzontali o federali competenti, l'organo è tenuto ad adottare le conseguenti deliberazioni.

Articolo 54

Le Federazioni Regionali di Categoria che fanno parte dell'USR a norma dell'art. 31 dello Statuto sono:

1. Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (FEMCA);



2. CISL Reti (I affiliazione)
3. Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (Flaei – II affiliazione);
4. Federazione informazione, spettacolo, telecomunicazioni e appalti telefonici (Fistel – II affiliazione);
5. Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (Filca);
6. Federazione italiana metalmeccanici (Fim);
7. Federazione agro-alimentare (Fai);
8. Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL Fp, CISL Fps);
9. Federazione scuola università e ricerca (Fsur – I affiliazione);
10. Federazione scuola (Cisl Scuola – II affiliazione);
11. Federazione università (Cisl Università – II affiliazione);
12. Federazione innovazione e ricerca (FIR – II affiliazione);
13. Sindacato dei lavoratori Poste (Slp)
14. Federazione italiana trasporti (Fit);
15. Federazione italiana sindacati terziario (Fist – I affiliazione);
16. Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat – II affiliazione);
17. Federazione lavoratori somministrati autonomi ed atipici (Felsa – II affiliazione);
18. Federazione italiana reti dei servizi del terziario (First);
19. Federazione della sicurezza (Fsn);
20. CISL Medici;
21. Federazione Nazionale pensionati (Fnp).



Capitolo XII

Poteri e Funzioni delle strutture

Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto Confederale e, se non in contrasto, dagli Statuti delle Federazioni Nazionali, alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro di cui agli articoli successivi.

Articolo 55

Compete alla Unione Sindacale Regionale:

- a. La rappresentanza dell'Organizzazione nel rapporto di concertazione/contrattazione con le istituzioni e le controparti datoriali sulle politiche Regionali;
- b. La gestione, con il coinvolgimento delle Categorie e delle UST, dell'iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle politiche settoriali Regionali;
- c. La verifica, l'Attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti mirati;
- d. La promozione e il coordinamento a sostegno delle strutture in materia di formazione Sindacale, informazione, comunicazione, studi e ricerche;
- e. La politica dei quadri e delle risorse umane nonché la programmazione e la gestione della mobilità e dei percorsi formativi in raccordo con le Categorie Regionali, le UST e i Dipartimenti Confederali competenti;
- f. La scelta delle/dei rappresentanti Regionali dell'Organizzazione nelle sedi esterne, nel rispetto di



- criteri di autorevolezza e competenza nonché la verifica dell'attività da esse/essi svolta nell'interesse delle/dei lavoratrici/lavoratori e dell'Organizzazione;
- g. La socializzazione delle esperienze e l'utilizzo delle sinergie dell'Organizzazione mediante l'azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing e azione pubblicitaria a sostegno dell'attività del sindacato e dell'immagine della CISL;
 - h. La predisposizione del bilancio consuntivo consolidato;
 - i. L'organizzazione, la gestione e il coordinamento, in rapporto con le UST, le Federazioni Regionali di Categoria, gli Enti, le Associazioni, le Società collaterali alla CISL, di quanto previsto dal paragrafo e) del successivo art. 56. Le Federazioni Regionali di Categoria dovranno monitorare e, all'occorrenza sanzionare, eventuali comportamenti delle/dei Dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei probiviri;
 - j. Promuovere, con il coinvolgimento delle UST e delle Federazioni di Categoria Regionali, nuove tutele individuali per le/gli iscritte/i, anche attraverso l'implementazione dell'erogazione dei servizi.

Articolo 56

Compete alle Unioni Sindacali Territoriali:

- a. La rappresentanza e la funzione politica e organizzativa;
- b. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche Territoriali;
- c. La gestione degli accordi e delle politiche Regionali



- adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
- d. L'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sull'attuazione e la gestione degli accordi Sindacali di settore;
 - e. La promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione territoriale/sociale con le istituzioni locali;
 - f. L'organizzazione e la gestione, in accordo con l'USR, in rapporto con le Categorie, gli Enti e le Associazioni collaterali alla CISL, dell'erogazione dei servizi alle/agli iscritte/i e alle/ ai lavoratrici/lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti nonché di quelle che regolano l'attività del patronato;
 - g. Il coordinamento e il supporto alle strutture articolate nel territorio ivi comprese le sedi zonali, comunali e le leghe (RSL), in materia di politiche sindacali, tesseramento e proselitismo;
 - h. La predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

Articolo 57

Compete alle Federazioni Sindacali Regionali:

- a. Il coordinamento dell'attività politico-contrattuale dei sindacati Territoriali con particolare riferimento a quella di rilevanza Regionale;
- b. L'organizzazione, d'intesa con i sindacati Territoriali, della formazione Sindacale Categoriale specialistica nell'ambito della gestione delle risorse umane di Categoria, integrandola con gli interventi formativi Categoricali e Confederali;



- c. Il sostegno ai sindacati Territoriali per le politiche contrattuali, di settore e della formazione, con servizi tecnici e di staff professionali;
- d. La gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico;
- e. La titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è Regionale, nonché delle politiche di settore nella regione; queste ultime col coordinamento dell'Unione Sindacale Regionale;
- f. La predisposizione del bilancio consuntivo.

Articolo 58

Le singole Federazioni Sindacali Regionali e le singole Unioni Sindacali Territoriali, debbono informare la Segreteria dell'USR di tutte le modifiche apportate ai loro Statuti e regolamenti di Attuazione; far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organismi direttivi.

Esse debbono, alla fine di ogni anno, far conoscere i loro "effettivi" e presentare i loro bilanci consuntivi e preventivi.

Qualora le Federazioni Nazionali di Categoria, nel rispetto dell'art. 35 dello Statuto Confederale ritenessero, in relazione ad oggettive esigenze organizzative, funzionali e di rappresentanza di dotarsi di articolazioni non coincidenti con la USR e le UST, dovranno comunque garantire, in corrispondenza delle stesse, la disaggregazione Categoriale della rappresentanza democratica, l'espressione delle stesse negli organismi dell'USR e delle UST, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità degli iscritti e dei relativi flussi contributivi.



Capitolo XIII

Gli Enti, le Associazioni e le Società della CISL

(Vedi articoli 7, 28, 33 e 34 dello Statuto)

Articolo 59

Gli Enti, le Associazioni e le Società collaterali alla CISL sono soggetti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in Attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL e articolano le proprie strutture a livello Regionale e Territoriale.

E' previsto un Coordinamento del Sistema Servizi a livello Regionale.

Quando negli statuti degli Enti, le Associazioni e le Società sia prevista la nomina diretta o indiretta dei Presidenti e/o dei responsabili ai vari livelli da parte della CISL, la stessa deve essere effettuata dai Consigli Generali del livello di competenza.

I Presidenti e i responsabili di cui al comma precedente, per quanto riguarda il livello Regionale e /o Territoriale, possono permanere nella carica per un periodo non superiore a quello corrispondente a 3 mandati congressuali.

I loro incarichi, così come previsto dal presente Regolamento, sono incompatibili con quelli di Segreteria, a tutti i livelli, sia di Federazione che Confederali.

Inoltre, gli incarichi di presidenza o di responsabilità in Enti, Associazioni e Società collaterali alla CISL, sono incompatibili con analoghi incarichi in altri Enti, Associazioni e Società.

Ai fini della previsione di cui all'art. 7 dello Statuto USR, il collegio dei sindaci Confederale non ha la competenza nei confronti di Enti ed Associazioni della CISL per i quali



espresse disposizioni di legge prevedano la costituzione di un proprio organo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione del bilancio.

La Confederazione può disporre verifiche e controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle Società di servizi promosse o costituite dalle strutture CISL. Per quanto riguarda le Società che operano in regime di convenzione con Società direttamente promosse dalla USR, le verifiche di cui sopra possono essere effettuate mediante mandato che la USR stessa conferisce alle Società da essa costituite e promosse.

Il Comitato Esecutivo dell'Unione Sindacale Regionale potrà costituire altri Enti o Istituti che, senza fini di lucro, abbiano per obiettivo la crescita culturale e sociale dei lavoratori; potrà, inoltre, costituire, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.



PARTE V

Norme sulla gestione delle risorse e del patrimonio

Capitolo XIV

Responsabilità e competenze

(Vedi articoli 30, 34, 35, 38, 39 e 40 dello Statuto)

Articolo 60

I beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio dell'USR e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

A tal fine è istituita, a livello Nazionale, la “Anagrafe degli immobili” con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli Enti, delle Associazioni, delle Società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL.

Di tali beni la USR disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla USR o alle singole strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statutari interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi attinenza al patrimonio della CISL e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.



Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso Organizzazioni aderenti o Territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazione patrimoniale, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 61

Le organizzazioni, Confederale, di Federazioni di categoria e Territoriali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organismi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari. A tal fine, le strutture Confederali e le Federazioni di Categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per i propri Dirigenti eletti, a copertura dei rischi derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni i Dirigenti politici delle organizzazioni, Confederale, di Federazioni di categoria e Territoriali che rispondono, a norma dell'art. 38 del Codice civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da essi assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

I Dirigenti politici delle organizzazioni, Confederale, di Federazioni di categoria e Territoriali rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.



Le strutture di Federazioni di categoria e confederali attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.

Capitolo XV

Bilanci e regole amministrative

(Vedi articoli 7, 25, 28, 30, 37, 38, 39 e 40 dello Statuto)

Articolo 62

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione, comprese le Federazioni di categoria di II affiliazione, in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché alle norme da questa diramate.

Essi devono essere sottoposti a verifica dei Collegi Sindacali, che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari dei Dirigenti e degli Operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi. I bilanci approvati dai competenti organismi delle strutture e dovranno essere inviati:

a. Entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni

Territoriali di I e II affiliazione alle UST e alle Federazioni Regionali di Categoria;

- b. Entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Regionali di I e II affiliazione alle USR e alle Federazioni Nazionali di Categoria;
- c. Entro il 15 aprile dell'anno successivo dalle UST, USR e Federazioni Nazionali di Categoria di I e II affiliazione alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo.

Entro il 15 aprile le UST sono tenute a trasmettere alle USR il proprio bilancio consolidato.

Sarà cura delle USR trasmettere alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo, entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza.

Ai bilanci dovranno essere allegare due schede contenenti:

- a. I trattamenti economici in atto per tutti i Dirigenti ed Operatori in forza;
- b. Il Regolamento dei rimborsi spese.

Le Strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati. Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione "on-line" del bilancio consolidato. Analogamente dovrà provvedere la USR.

Le strutture sono inoltre impegnate ad informare gli iscritti dei contenuti dei bilanci, attraverso appositi schemi informativi, e/o la pubblicazione on-line del bilancio.



Tutte le strutture sono tenute a dotarsi di un Regolamento economico-normativo comprensivo della modalità dei rimborsi spese per il personale.

Le UST, le FSR e le FST adotteranno il Regolamento tipo Confederale e il conseguente RegolamentoUSR, salvo, per le FSR e FST, il caso in cui la rispettiva Federazione Nazionale approvi un proprio Regolamento a valere per tutti i livelli della stessa Federazione.

I regolamenti economici-normativi per il personale devono essere approvati dai rispettivi organismi competenti e trasmessi ai livelli superiori (orizzontali e verticali) dell'Organizzazione.



PARTE VI

Attività ispettive

Capitolo XVI

Ispezioni

(Vedi articoli 37, 38, 39 e 41 dello Statuto)

Articolo 63

La Confederazione ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle Organizzazioni di Federazioni di categoria e Territoriali a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Confederale nell'interesse delle Organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Confederale.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli artt. 47, 48 e 49 dello Statuto Confederale.

Articolo 64

Nell'ambito della propria competenza Territoriale, la USR può effettuare controlli o ispezioni per i fini e con le modalità previste dall'articolo precedente, in accordo con la Segreteria Confederale e, nei casi di ispezioni che riguardano di strutture Territoriali di Categoria, dandone preventiva comunicazione alla UST ed alla Segreteria Regionale e Nazionale di Categoria interessata.



PARTE VII

Adeguamenti statutari e regolamentari

Capitolo XVII

Obblighi di adeguamento

(Vedi articoli 43 e 44 dello Statuto)

Articolo 65

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo Regolamento a quelli Confederali dovranno procedere a tale adempimento entro tre mesi dall'approvazione del Regolamento Confederale o su esplicita richiesta della Segreteria Confederale.

In caso di ulteriore inadempienza, la Segreteria Confederale può avanzare richiesta al Collegio Confederale dei Probiviri, perché dichiarati la nullità delle norme in contrasto ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Confederale.

Articolo 66

La Federazione Nazionale pensionati ferma restando per la stessa, l'inapplicabilità della disposizione di cui al quinto, sesto, e settimo comma dell'art. 13 del presente Regolamento, potrà stabilire un più ampio e diverso limite di età, quale causa di cessazione dalle cariche di Segreteria ai vari livelli, sempre che tale limite, per sua congruità consenta l'effettivo esercizio delle stesse, sul piano politico ed operativo.



Articolo 67

Nei casi in cui le strutture fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili sino alla formazione del Regolamento delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.



